

Allegato all'audizione dell'IVASS (Istituto per Vigilanza sulle Assicurazioni)

Suggerimenti di testi

1) Allineamento normativa assicurativa e normativa bancaria CAP TUB

Art. 1, comma 90

a-bis) al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le parole "ivi compreso il possesso dei requisiti previsti" sono soppresse e le parole "il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76" sono sostituite dalle seguenti: "l'idoneità ai sensi dell'articolo 76"

Art. 1, comma 94

L'articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente

"Art. 76

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

1-bis. Ai fini del comma 1, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

1-ter. Ai fini del comma 1-bis, il MISE (l'IVASS, se nel TUB il potere fosse attribuito alla Banca d'Italia), con regolamento, emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro:

- a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti i soggetti;*
- b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo i principi di proporzionalità;*
- c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;*
- d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'organo, alle condotte tenute nei confronti dell'IVASS e alle sanzioni o misure correttive irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dei soggetti di cui al comma 1;*
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;*
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea della carica e la sua durata.*

1-quater. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità degli esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo cui questi appartengono, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-ter, lettera c, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle.

1-quinquies. Il MISE (l'IVASS, se nel TUB il potere fosse attribuito alla Banca d'Italia) può determinare, con regolamento, i requisiti e criteri di idoneità che si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

1-sexies. Gli organi di cui al comma 1-quater valutano l'idoneità dei soggetti titolari di funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma».

2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto, o la violazione al cumulo di incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

2-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali siano idonei allo svolgimento dell'incarico.

2-ter. L'IVASS, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle imprese, valuta l'idoneità e il rispetto al cumulo degli incarichi degli soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-quater ed 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»

Art. 1, comma 95

L'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dal seguente:

“Art. 77 Partecipanti al capitale

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.

2. Il MISE (l'IVASS, se nel TUB il potere fosse attribuito alla Banca d'Italia) emana, con regolamento, disposizioni attuative del presente articolo individuando, tra l'altro:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione;

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui all'articolo 68. In caso di inosservanza, le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.”

Art. 1, comma 115

All'articolo 188, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

(invariate le lettere da a) a d));

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica, sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali; la rimozione non è disposta ove l'impresa abbia dichiarato la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2, primo periodo, salvo che sussista urgenza di provvedere..».

Inoltre, sempre per esigenze legate all'adozione di disposizioni identiche sia nel CAP che nel TUB, si ritiene opportuno proporre i seguenti allineamenti

Art. 1, comma 119

L'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

ART. 191

(Potere regolamentare)

*1.bis. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione dell'IVASS.
(invariato il comma 1 e gli altri commi)*

Art. 1, comma 151

Art. 214

(Vigilanza ispettiva)

*1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo e presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2.
(invariato il resto dell'articolo 214)*

ART. 214-bis

(Potere di indirizzo)

1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma, nonché esercitare nei confronti della stessa i poteri di cui all'articolo 188.
(invariato il resto dell'articolo 214-bis)

Art. 1, comma 186¹

All'articolo 311, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole " e 77, commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "e 77".

Art. 1, comma 187 bis (di nuova introduzione)

Dopo l'articolo 312 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: "**Art. 312 bis** (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili). 1. Le sanzioni previste dal presente Capo si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente Capo, anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AEAP direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento"

2) IVASS – Limiti bilancio e modifiche pianta organica

Art. 1, comma 4 d.lgs

¹ Modifica conseguente alla riformulazione dell'art. 77

Art. 5, comma 5-bis (di nuova introduzione) CAP.

Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali dell'IVASS:

- a) la pianta organica e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio dell'IVASS;
- b) il trattamento, economico e previdenziale del personale e l'assetto organizzativo – come definiti ai sensi dell'articolo 13, commi 33 e 34, del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – possono essere successivamente modificati dal Consiglio dell'IVASS nel rispetto dei principi di economicità della gestione, di incentivo all'efficienza della struttura organizzativa e dei processi produttivi e di razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) le misure organizzative di cui alle lettere a) e b) sono assunte senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

5-ter L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.